



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Torino, 21 gennaio 2021

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale del
Piemonte

**Oggetto : DPCM 14 gennaio 2021 – Istruzione e Formazione professionale, Istruzione
Tecnica Superiore, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore**

Con riferimento alla possibilità di svolgere le attività formative in oggetto in analogia con quanto disposto per la ripresa in presenza delle attività didattiche presso le istituzioni scolastiche di secondo grado, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 10, lettera s), del DPCM suindicato recita: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Tanto premesso, in applicazione del principio di analogia, richiamato in altre circostanze dal Ministero dell'Istruzione (da ultimo la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1990 del 5 novembre 2020 con riferimento alla normativa emergenziale), si ritiene che la citata normativa, espressamente prevista per le istituzioni scolastiche secondarie, possa trovare applicazione anche nei confronti dei corsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), ITS (Istruzione Tecnica Superiore) e FTS (Formazione Tecnica Superiore), con l'organizzazione di forme flessibili nell'organizzazione, tali da garantire l'attività didattica in presenza di almeno il 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento dei frequentatori dei corsi e la restante parte mediante didattica a distanza, fermo restando la possibilità che, laddove siano presenti attività laboratoriali non procrastinabili, le stesse attività possano effettuarsi in presenza, come anche nel caso di allievi con disabilità o Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.).

Si soggiunge che i tirocini curriculari ed extracurriculari formativi presso le attività produttive, industriali e commerciali, in considerazione del fatto che si inseriscono nell'ambito dei percorsi formativi, possono proseguire purché nel rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro sottoscritti fra il Governo e le parti sociali.

IL PREFETTO
(Palomba)